

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA PORTAVOCE REGIONALE E PROVINCIALI E DEI RISPETTIVI COORDINAMENTI//

La segretaria regionale del PD delle Marche, su proposta della Referente Regionale, sentita la Coordinatrice Nazionale permanente delle Donne Democratiche, come previsto dal Regolamento Nazionale in applicazione dell'art. 31 dello Statuto del Partito Democratico, delibera il Regolamento per le procedure di elezione della Portavoce regionale, delle Portavoci provinciali e dei rispettivi coordinamenti.

Articolo 1 – elezione portavoce regionale, provinciali e rispettive assemblee

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la prima elezione:
 - della portavoce regionale e del coordinamento regionale delle donne democratiche delle Marche;
 - delle portavoci provinciali e dei rispettivi coordinamenti territoriali delle donne democratiche delle 5 province marchigiane.

Articolo 2 - Comitato regionale e Comitati provinciali di Garanzia

1. Il Comitato regionale è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti.
2. In ogni provincia viene istituito un Comitato di Garanzia composta da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) componenti.
3. Al Comitato possono prendere parte donne iscritte al Partito Democratico o non iscritte che abbiano aderito alla Conferenza delle donne democratiche
4. Il comitato regionale e quelli provinciali, nella loro rappresentanza elettiva, sono nominati dai rispettivi portavoce territoriali sentito il parere del segretario/a provinciale locale.
5. Il comitato regionale è composto dalle donne facenti parte del comitato regionale per l'elezione della portavoce e coordinamento nazionale appena concluso salvo indisponibilità o sopravvenute incompatibilità.
6. I Comitati saranno integrati successivamente da una rappresentante per ciascuna delle candidature ammesse, con solo diritto di parola.
7. I Comitati, nella prima seduta, eleggono al proprio interno la Presidente. Al fine di garantire la massima imparzialità nei lavori, è fatto divieto alle componenti del Comitato regionale e

provinciali, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere le candidature per le rispettive Portavoci regionale e/o provinciali.

8. Il Comitato regionale predispone il modello di verbale sulla base del quale formare le liste delle delegate, regionali o provinciali, che devono essere depositate entro il termine di svolgimento della rispettiva assemblea, nonché registrare i risultati delle votazioni nelle assemblee.
9. I Comitati, nello svolgimento dei propri lavori e nelle decisioni che assumono, si ispirano al principio della ricerca del più ampio consenso e della volontà di favorire la più ampia partecipazione.

Articolo 3 - Convocazione del procedimento elettorale

1. Tutte le nuove adesioni e i rinnovi delle già aderenti alla Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche, in deroga all'art. 2 comma 1 del Regolamento, devono avvenire attraverso la pagina web <https://donnedem.it/> con la compilazione del modulo on line tramite il link <https://partecipa.partitodemocratico.it/ask/Zl8xZDVfOGk0cg> entro la scadenza del **31 maggio 2024**.
2. Le portavoci territoriali promuovono la più ampia partecipazione delle aderenti a livello comunale, provinciale o di città metropolitane.
3. L'assemblea regionale e/o quelle provinciali sulla discussione e il voto delle aderenti sulle piattaforme politico-programmatiche collegate alle candidature a Portavoce regionale e provinciale si svolgeranno dal **27 giugno al 30 giugno 2024**.
4. L'elezione delle componenti del coordinamento regionale e provinciali si svolgerà mediante l'approvazione di liste bloccate a voto segreto.
5. La data di svolgimento del Coordinamento regionale per la elezione della Portavoce regionale è fissata per il giorno **7 luglio 2024**.
6. La data di svolgimento dei coordinamenti provinciali per la elezione delle Portavoci provinciali è fissata per il giorno **14 luglio 2024**.
7. Il presente cronoprogramma è fissato fatte salve causa di forza maggiore che saranno eventualmente valutate dai rispettivi comitati di Garanzia.

Articolo 4 - Presentazione delle candidature a Portavoce regionale e provinciali

1. Le candidature a Portavoce regionale e provinciali e le relative linee politico-programmatiche vengono depositate **presso i rispettivi Comitati territoriali di Garanzia ubicati rispettivamente presso la sede del partito regionale e nelle federazioni provinciali dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 11 giugno 2024.**
2. Le candidature a Portavoce regionale devono essere sottoscritte da almeno il 20% delle iscritte provenienti da non meno di 3 (tre) province. Non è possibile sottoscrivere più candidature.
3. Le candidature a Portavoce provinciale devono essere sottoscritte da almeno il 20% delle iscritte.
4. Il Comitato regionale di Garanzia e quelli di garanzia provinciali, ciascuno per il rispettivo ambito territoriale, curano la pubblicazione e la divulgazione delle linee politico programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità, formalizzano le candidature, certificano l'anagrafe delle aderenti e i risultati per la nomina delle elette, sovrintende alla elezione a Portavoce e proclama la portavoce.
5. A tale scopo gli uffici del Partito Democratico del rispettivo territorio garantiscono la massima pubblicità nei confronti delle aderenti di ogni candidatura, rendendo pubbliche le piattaforme, garantendo la possibilità della raccolta delle firme e supportando amministrativamente il Comitato, le candidate e il percorso.
6. L'ordine di presentazione delle candidature per la Portavoce regionale e provinciali per la collocazione delle candidate nella scheda di votazione sarà definito attraverso un unico sorteggio a opera dei comitati territoriali, che varrà anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche.
7. Nel caso di candidatura unica a Portavoce regionale o provinciale le rispettive assemblee procedono alla discussione delle linee politico-programmatiche.

Articolo 5 - Elezione della Portavoce regionale e di quelle provinciali

1. La Portavoce regionale e quelle provinciali sono proclamate dalla Presidente del rispettivo Comitato di Garanzia sulla base dei risultati ottenuti nelle corrispondenti Assemblee territoriali.
2. La Presidente della Comitato di Garanzia proclama quindi eletta la candidata che, al termine di queste procedure, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Se nessuna candidatura ottiene

la maggioranza assoluta delle aventi diritto, si procede al ballottaggio delle prima due più votate a scrutinio segreto.

Articolo 6 - Coordinamento regionale e coordinamenti provinciali

1. La Commissione regionale e quelle provinciali, procedono entro il **16 giugno 2024** alla definizione del numero di componenti del rispettivo Coordinamento territoriale.
Qualora il comitato regionale dei garanti opti per l'elezione della portavoce regionale e del coordinamento regionale tramite liste provinciali queste vanno individuate, assegnandone il 50% in ragione delle iscritte e il 50% in ragione dei voti ottenuti dal Partito democratico nelle elezioni politiche del 2022 per la Camera dei deputati.
2. Il Coordinamento regionale è composto da un numero massimo di 20 componenti. Fanno parte di diritto del Coordinamento regionale, la Portavoce regionale, le Portavoci provinciali elette. Sono invitate permanenti le componenti dell'assemblea nazionale e le consigliere regionali iscritte.
3. Il Coordinamento provinciale è composto da un numero massimo 10 componenti. Sono invitate permanenti le componenti dell'assemblea nazionale e regionale residenti e le consigliere provinciali iscritte.

Articolo 7 - Anagrafe delle iscritte

1. Il Comitato di garanzia regionale, unitamente alla portavoce regionale, hanno la responsabilità di accesso, aggiornamento e vigilanza sull'anagrafe delle iscritte, fino all'elezione della Portavoce regionale.
2. Analoga prerogativa hanno i comitati di garanzia provinciali unitamente alla portavoce provinciale, per il rispettivo territorio.
3. In casi di andamenti anomali delle iscrizioni, il Comitato di garanzia regionale può disporre la verifica delle nuove iscrizioni, che possono essere sospese qualora venga accertata l'assenza dei requisiti individuali per l'adesione o di mancato rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari.

Art. 8 – poteri sostitutivi

1. In caso di assenza di portavoci regionale o provinciali, tale figura viene individuata dal Segretario/a regionale del Partito Democratico.

Articolo 9 – Controversie

Per dirimere ogni eventuale controversia relativa dovesse insorgere si farà riferimento alla Commissione regionale di garanzia del Partito Democratico.